

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2017, n. 446

Contenziosi Consiglio di Stato, R.G. n. 7734/2012 (Regione Puglia c/ CGDB Laerte) e R.G. n. 7733/2012 (Regione Puglia c/CGDB Enrico). Rinuncia agli appelli.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, riferisce quanto segue:

Visto:

- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, con il quale, in attuazione della direttiva 96/92/CE, venivano emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la Legge 1° marzo 2002, n. 39, con la quale venivano emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002, n. 120 "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici";
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, che riportava le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003 che, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuoveva il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- il comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, secondo il quale gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, con la quale la Giunta regionale adottava le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

Premesso che:

(*)

- In data 30/03/2007, la Società Giuseppe De Biasi presentava istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (acquisita al prot. n. 38/3744 del 30/03/2007), per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza media teorica prevista pari a 84 MWe, da realizzarsi nel comune di Laterza (TA) - località "Serro Lo Monaco - Mass. Candile";
- Con nota del 17/12/2008 (acquisita al prot. n. 14270 del 18/12/2008), la società comunicava il conferimento, alla società CGDB Laerte S.r.l., con sede legale in Napoli, del ramo d'azienda relativo all'iniziativa oggetto della richiesta Autorizzazione Unica, giusta atto del notaio Giuseppe Satriano, rep. n. 10750, racc. n. 4414 del 14 ottobre 2008;
- Con nota prot. n. 6495 del 26/04/2010, veniva comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio della Autorizzazione Unica per un impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo Eolico nei Comuni di Laterza e Castellaneta;
- Nel corso del procedimento, la società CGDB Laerte S.r.l. proponeva ricorso al TAR Puglia Sez. di Lecce (R.G. n. 165 del 06/02/2012), contro la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo, per l'annullamento della nota prot. n. 491 del 18/01/2012, con la quale l'Ufficio Energia e Reti energetiche chiedeva l'adeguamento alla D.G.R. 3029/2010, di recepimento delle nuove "Linee Guida" Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 relativamente all'impianto *de quo*, con l'attivazione delle procedura telematica, mediante

l'utilizzo del portale "www.sistema.puglia.it";

- Il TAR Puglia - Sez. di Lecce, con sentenza n. 1020 del 04/06/2012, annullava la nota impugnata, con la seguente motivazione: *"è di tutta evidenza che, alla data di entrata in vigore della cennata D.G.R. 3029/2010, la ricorrente era già in possesso di detta valutazione [...] dovendo quindi soggiacere alla previgente normativa e non, invece, a quella richiamata dall'amministrazione nell'atto impugnato"*;
- Successivamente, la Regione Puglia proponeva ricorso in appello (R.G. n. 7734/2012) presso il Consiglio di Stato, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza n. 1020/2012 del TAR Puglia - Sez. Lecce, giusta mandato conferito all'Avv. Tiziana Colelli in data 13.09.2012;
- Il Consiglio di Stato -Sezione V-, con Ordinanza n. 4762/2012, *"[...] considerato che non si rinviene la sussistenza di danni immediati per sospendere l'efficacia della sentenza impugnata [...]"*, accoglieva l'istanza cautelare *"[...] ai soli fini della fissazione del merito della causa [...]"*;
- Al fine di consentire un componimento bonario della controversia, l'udienza fissata per il giorno 09/04/2013 dinanzi al Consiglio di Stato -Sez. V-, per la trattazione del merito, veniva rinviata;
- Con nota del 19/04/2013, trasmessa a mezzo PEC (acquisita al prot. n. 3490 del 23/04/2013), la società CGDB Laerte S.r.l. comunicava di aver provveduto volontariamente al transito dell'istanza di Autorizzazione Unica sul portale telematico "www.sistema.puglia.it", prevista dal D.Lgs. 387/2003;
- Dopo un lungo iter tecnico/amministrativo riportato nella relazione tecnica allegata alla presente delibera quale parte integrante della stessa, con nota pec del 15/11/2016 (acquisita al prot. n. 4208 del 16/11/2015), la società CGDB Laerte S.r.l., trasmetteva copia dell'atto di rinuncia *"[...] al ricorso n. 165/2012 proposto innanzi al T.A.R. Puglia - Sez. di Lecce, nonché agli effetti della sentenza n. 1020 del 04/06/2012 resa a sua definizione LI*, presentato al Consiglio di Stato - Sezione V;
- Con Atto Dirigenziale n. 64/2016 del 17/11/2016, veniva rilasciata l'Autorizzazione Unica in favore della società CGDB Laerte S.r.l. ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i.;
- Con nota prot. n. AOO_024/002712 del 27/02/2017, l'Avvocatura Regionale comunicava la fissazione della discussione del merito del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato all'udienza pubblica del 27/04/2017, limitatamente all'istanza di rinuncia al ricorso, chiedendo altresì all'Amministrazione Regionale di formalizzare la rinuncia all'appello proposto, mediante una D.G.R. che esplicitasse i motivi posti a fondamento della stessa.

(**)

- In data 30/03/2007, la Società Giuseppe De Biasi presentava istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (acquisita al prot. n. 38/3742 del 30/03/2007), per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza teorica prevista pari a 54 MW da realizzarsi nel comune di Laterza (TA) - località "Mass.a Pietro Tucci - Lamie Cacoscia";
- Con nota del 17/12/2008 (acquisita al prot. n. 14272 del 18/12/2008), si comunicava il conferimento, alla società CGDB Enrico S.r.l., con sede legale in Napoli, del ramo d'azienda relativo all'iniziativa di cui alla richiesta Autorizzazione Unica, giusta atto del notaio Giuseppe Satriano, rep. n. 10778, racc. n. 4426 del 14 ottobre 2008;
- Con nota prot. n. 5824 del 15/04/2010 dell'allora Servizio Energie rinnovabili e Reti, veniva comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio della Autorizzazione Unica per un impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo Eolico nel Comune di Laterza;
- Nel corso del procedimento, la società CGDB Enrico S.r.l. proponeva ricorso al TAR Puglia -Sez. di Lecce (R.G. n. 166/2012), contro la Regione Puglia -Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, per l'annullamento della nota prot. n. 492 del 18/01/2012, con la quale l'Ufficio Energia e Reti energetiche chiedeva l'adeguamento alla D.G.R. 3029/2010, di recepimento delle nuove "Linee Guida" Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 relativamente all'impianto *de quo*, con l'attivazione delle procedura telematica, mediante l'utilizzo del portale "www.sistema.puglia.it";

- Il TAR Puglia -Sez. di Lecce, con sentenza n. 1016 del 04/06/2012, annullava la nota impugnata, in particolare precisando che *“L.] è di tutta evidenza che, alla data di entrata in vigore della cennata D.G.R. 3029/2010. la ricorrente era già in possesso di detta valutazione ... dovendo quindi soggiacere alla pre vigente normativa, e non, invece, a quella richiamata dall’amministrazione nell’atto impegnato [...]”*;
 - Successivamente, la Regione Puglia proponeva ricorso in appello (R.G. n. 7733/2012) presso il Consiglio di Stato, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza n. 1016/2012 del TAR Puglia - Sez. Lecce, che annullava la nota prot. n. 492 del 18/01/2012, giusta mandato conferito all’Avv. Tiziana Colelli in data 13.09.2012;
 - Il Consiglio di Stato -Sezione V-, con Ordinanza n. 4761/2012, accoglieva l’istanza cautelare sul ricorso n. 7733/2012, proposto dalla Regione Puglia;
 - Al fine di consentire un componimento bonario della controversia, l’udienza fissata per il giorno 09/04/2013 dinanzi al Consiglio di Stato -Sez. V-, per la trattazione del merito, veniva rinviata;
- Con nota pec del 19/04/2013, acquisita al prot. n. 3491 del 23/04/2013, la società CGDB Enrico S.r.l., comunicava di aver provveduto volontariamente al transito dell’istanza di autorizzazione unica sul portale telematico *“www.sistema.puglia.it”*, previsto dal D.Lgs. 387/2003;
- Dopo un lungo iter tecnico/amministrativo riportato nella relazione tecnica allegata alla presente delibera quale parte integrante della stessa, la Società CGDB Enrico S.r.l., con nota pec del 15/11/2016 (acquisita al prot. n. 4207 del 16/11/2016) trasmetteva copia dell’atto di rinuncia *“[...] al ricorso n. 166/2012 proposto innanzi al T.A.R. Puglia - Sez. di Lecce, nonché agli effetti della sentenza n. 1016 del 04/06/2012 resa a sua definizione [...]”*, presentato al Consiglio di Stato - Sezione V;
 - Con Atto Dirigenziale n. 66/2016 del 17/11/2016, veniva rilasciata l’Autorizzazione Unica in favore della società CGDB Enrico S.r.l., ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i.;
 - Con nota prot. n. AOO_024/002712 del 27/02/2017, l’Avvocatura Regionale comunicava la fissazione della discussione del merito del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato all’udienza pubblica del 27/04/2017, limitatamente all’istanza di rinuncia al ricorso, chiedendo altresì all’Amministrazione Regionale di formalizzare la rinuncia all’appello proposto, mediante una D.G.R. che esplicitasse i motivi posti a fondamento della stessa.

Considerato che:

I ricorsi al Consiglio di Stato R.G. n. 7733/2012 e R.G. n. 7734/2012, proposti dalla Regione Puglia, hanno ad oggetto l’annullamento delle sentenze n. 1016 del 04/06/2012 e n. 1020/2012, con le quali il TAR Puglia -Sez. Lecce- annullava le note prot. n. 492 e n. 491 del 18/01/2012, con cui l’allora Servizio Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica invitava le società CGDB Enrico S.r.l. e CGDB Laerte S.r.l., alla luce della sopravvenuta D.G.R. 3029/2010, a voler provvedere al transito del progetto allegato all’istanza di Autorizzazione Unica sul portale telematico *“www.sistema.puglia.it”*;

Le società CGDB Enrico S.r.l. e CGDB Laerte S.r.l., hanno provveduto spontaneamente al transito sul portale telematico *“www.sistema.puglia.it”* delle istanze di autorizzazione unica dalle stesse proposte, nonché dei relativi progetti;

- Con Atto Dirigenziale n. 66/2016 del 17/11/2016, veniva rilasciata l’Autorizzazione Unica in favore della società CGDB Enrico S.r.l. ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i.;
- Con Atto Dirigenziale n. 64/2016 del 17/11/2016, veniva rilasciata l’Autorizzazione Unica in favore della società CGDB Laerte S.r.l., ai sensi del comma 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i.;
- La Società CGDB Enrico S.r.l., con nota pec del 15/11/2016 (acquisita al prot. n. 4207 del 16/11/2016) trasmetteva copia dell’atto, presentato al Consiglio di Stato -Sezione V-, con il quale la stessa dichiarava di rinunciare al ricorso n. 166/2012 proposto innanzi al T.A.R. Puglia - Sez. di Lecce, nonché agli effetti della sentenza n. 1016 del 04/06/2012 resa a sua definizione;
- La società CGDB Laerte S.r.l., con nota pec del 15/11/2016 (acquisita al prot. n. 4208 del 16/11/2015), trasmetteva copia dell’atto, presentato al Consiglio di Stato -Sezione V-, con il quale la stessa dichiarava di rinunciare al ricorso n. 165/2012 proposto innanzi al T.A.R. Puglia - Sez. di Lecce, nonché agli effetti della

sentenza n. 1020 del 04/06/2012 resa a sua definizione;

- Alla luce del positivo superamento delle problematiche intercorse tra le parti, e degli atti di rinuncia delle società ai ricorsi al T.A.R. Puglia — Sez. di Lecce ed agli effetti delle sentenze n. 1016/2012 e n. 1020/2012, rese a definizione degli stessi, non sussiste, in capo alla Regione Puglia, alcun interesse residuo alla prosecuzione dei giudizi pendenti dinanzi al Consiglio di Stato -Sez. V-, R.G. n. 7733/2013 e R.G. n. 7734/2012;
- Il Consiglio di Stato ha fissato la discussione del merito dei predetti ricorsi all'udienza pubblica del 27 Aprile 2017, limitatamente all'istanza di rinuncia al ricorso;
- Con nota prot. n. AOO_024/002712 del 27/02/2017, l'Avvocatura Regionale ha richiesto, all'Amministrazione Regionale, di formalizzare la rinuncia agli appelli proposti, mediante una D.G.R. che esplicitasse i motivi posti a fondamento della stessa.

Tutto ciò premesso e considerato

Si ritiene di:

- formalizzare la rinuncia ai ricorsi al Consiglio di Stato R.G. n. 7733/2013 e R.G. n. 7734/2012;
- autorizzare l'Avvocatura al deposito delle predette rinunce presso il Consiglio di Stato.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art 4 comma 4 lettera K.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di formalizzare la rinuncia ai ricorsi al Consiglio di Stato R.G. n. 7733/2013 e R.G. n. 7734/2012;
2. di autorizzare l'Avvocatura regionale al deposito delle predette rinunce presso il Consiglio di Stato;
3. di trasmettere all'Avvocatura regionale la presente Deliberazione;
4. di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Relazione Tecnica**CGDB Laerte S.r.l.**

- In data 30/03/2007, la Società Giuseppe De Biasi presentava istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (acquisita al prot. n. 38/3744 del 30/03/2007), per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza media teorica prevista pari a 84 MWe, da realizzarsi nel comune di Laterza (TA) - località "Serro Lo Monaco - Mass. Candile";
- Con nota prot. n. 11335 del 31/10/2007, l'Ufficio Energia e Reti Energetiche, in assenza della documentazione progettuale, e in applicazione della D.G.R. 35/2007, che prevede la possibilità di richiedere integrazione documentale, provvedeva all'invio della richiesta della documentazione tecnico progettuale, ed in particolare chiedeva il deposito del Progetto Definitivo redatto a norma del D.Lgs. 163/2006. A tale richiesta la Società dava riscontro con la nota prot. n. 13070 del 14/12/2007, con la quale depositava gli elaborati progettuali aventi ad oggetto "[...] un impianto di produzione di energia elettrica, da realizzarsi nel comune di Laterza denominato "Laerte" in località "Serro lo Monaco - Mass. Candile", costituito da n. 28 aerogeneratori della potenza elettrica media teorica di 84 MWe [...]";
- Con nota del 17/12/2008 (acquisita al prot. n. 14270 del 18/12/2008), la società comunicava il conferimento, alla società CGDB Laerte S.r.l., con sede legale in Napoli, del ramo d'azienda relativo all'iniziativa oggetto della richiesta Autorizzazione Unica, giusto atto del notaio Giuseppe Satriano, rep. n. 10750, racc. n. 4414 del 14 ottobre 2008;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 166 del 30/03/2009, del dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche V.I.A. e V.A.S., veniva rilasciato parere favorevole di VIA per il progetto proposto, limitatamente a n. 7 aerogeneratori aventi una dimensione del diametro compresa fra i 90 e 94 m. Al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo valido alla data di pubblicazione della succitata determinazione, ammetteva n. 4 aerogeneratori sui 7 risultati idonei sotto il profilo ambientale. Tale riduzione avrebbe dovuto essere recepita in fase di autorizzazione unica e dunque nel progetto definitivo, ai sensi dell'art. 8 c. 6 del R.R. 16/2006 (allora vigente). La società CGDB Laerte S.r.l., con nota prot. n. 4940 del 31/03/2010, depositava copia del progetto definitivo adeguato alla Determinazione Dirigenziale n. 166/2009 di V.I.A.;
- Con nota prot. n. 6495 del 26/04/2010, veniva comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio della Autorizzazione Unica per un impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo Eolico nei Comuni di Laterza e Castellaneta;
- A seguito della sentenza n. 344 del 17 novembre 2010 della Corte Costituzionale, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007, nella parte



cui richiamava le disposizioni del R.R. 16/2006 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia), la Società CGDB Laerte S.r.l. depositava spontaneamente, con nota prot. n. 17775 del 27/12/2010, una nuova versione del progetto definitivo, esteso a tutte le pale ritenute ambientalmente compatibili dalla Determinazione Dirigenziale n. 166/2009 di V.I.A., disapplicando il parametro di controllo;

- Con D.G.R. 3029 del 30/12/2010, la Regione Puglia recepiva le nuove "Linee Guida" Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- Con nota prot. n. 491 del 18/01/2012, pertanto, l'Ufficio Energia e Reti energetiche chiedeva l'adeguamento alla succitata D.G.R. 3029/2010, del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 relativamente all'impianto di cui si discute, con l'attivazione delle procedura telematica, mediante l'utilizzo del portale "www.sistema.puglia.it";
- La società CGDB Laerte S.r.l. proponeva ricorso al TAR Puglia - Sez. di Lecce (R.G. n. 165 del 06/02/2012), contro la Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo, per l'annullamento della succitata nota prot. n. 491 del 18/01/2012;
- Il TAR Puglia - Sez. di Lecce, con sentenza n. 1020 del 04/06/2012, annullava la nota impugnata, con la seguente motivazione: *"è di tutta evidenza che, alla data di entrata in vigore della cennata D.G.R. 3029/2010, la ricorrente era già in possesso di detta valutazione [...] dovendo quindi soggiacere alla previgente normativa e non, invece, a quella richiamata dall'amministrazione nell'atto impugnato"*;
- Successivamente, la Regione Puglia proponeva ricorso in appello (R.G. n. 7734/2012) presso il Consiglio di Stato, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza n. 1020/2012 del TAR Puglia - Sez. Lecce, giusta mandato conferito all'Avv. Tiziana Colelli in data 13.09.2012;
- Il Consiglio di Stato -Sezione V-, con Ordinanza n. 4762/2012, "[...] considerato che non si rinviene la sussistenza di danni immediati per sospendere l'efficacia della sentenza impugnata [...]", accoglieva l'istanza cautelare "[...] ai soli fini della fissazione del merito della causa [...]";
- Con nota prot. n. 10236 del 30/10/2012, la Regione Puglia - Ufficio Energia e Reti Energetiche provvedeva a convocare la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 22/11/2012, ex D.G.R. 35/2007, aggiornata in attesa che la Società provvedesse a fornire la documentazione integrativa richiesta da alcuni Enti nel corso della seduta, nonché il piano particellare di esproprio riguardante la Stazione di Smistamento e di trasformazione AT/MT in agro di Castellaneta, località "Tafari";
- Successivamente, con nota del 19/03/2013 (acquisita al prot. n. 2598 del 26/03/2013), la Società depositava al Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, e per conoscenza all'Ufficio Energia e Reti Energetiche, una proposta di ottimizzazione del layout di impianto consistente in una riduzione



- del numero di aerogeneratori e nella costruzione di una nuova Stazione di Elevazione in prossimità della S.E. 380/150 kV di Castellaneta, da condividere con altri produttori;
- Con nota del 19/04/2013, trasmessa a mezzo PEC (acquisita al prot. n. 3490 del 23/04/2013), la società CGDB Laerte S.r.l. comunicava di aver provveduto volontariamente al transito dell'istanza di Autorizzazione Unica sul portale telematico "www.sistema.puglia.it", prevista dal D.Lgs. 387/2003, per un impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo Eolico della potenza massima di 18 MWe, costituito da n. 6 torri, nel Comune di Laterza in località "Serro Lo Monaco - Mass. Candile", denominato Parco Eolico Laerte;
 - Con nota prot. n. 4031 del 16/05/2013, veniva convocata la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il Giorno 04/06/2013, che si concludeva con l'acquisizione del parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT, rilasciato dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, prot. n. 4415 del 16/05/2013, a condizione che fosse proposta una soluzione alternativa per la segnalazione notturna degli aerogeneratori, come prescritto nel nullaosta rilasciato dall'ENAC, prot. n. 7107/DIRGEN/AOC del 02/02/2012. Si invitava, inoltre, il Servizio Ecologia a volersi pronunciare sulla proposta di ottimizzazione del layout reso disponibile sul portale Sistema Puglia;
 - Il Servizio Ecologia della Regione Puglia, con nota prot. n. 5269 del 04/06/2013, esaminata la succitata proposta di ottimizzazione del layout, affermava che "[...] *gli esiti delle Valutazioni di Impatto Ambientale, già espressi nei provvedimenti di compatibilità ambientale [...], non possono riferirsi alle modifiche progettuali contenute nella documentazione denominata «Ottimizzazione integrata delle proposte progettuali» [...]*";
 - La Società, pertanto, con nota acquisita al prot. n. 4848 del 06/06/2013, al fine di superare i rilievi mossi dal Servizio Ecologia relativamente alla proposta di ottimizzazione del layout di impianto, comunicava la rinuncia ad ogni spostamento degli Aerogeneratori n. 12 e n. 27, e con successiva nota prot. n. 5287 del 20/06/2013, comunicava di aver provveduto al deposito della succitata rimodulazione sul portale telematico "www.sistema.puglia.it", al fine di renderla disponibile a tutti gli Enti interessati;
 - Con nota prot. n. 8174 del 17/10/2013, il Servizio Energie rinnovabili e Reti convocava la terza riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 17/12/2013, per l'esame del progetto da ultimo depositato dalla società CGDB Laerte S.r.l.. La riunione era aggiornata con l'espresso invito fatto alla Società a voler provvedere alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta dagli Enti nel corso della seduta, a valle della quale la Sezione avrebbe provveduto a convocare una nuova riunione della Conferenza di Servizi;
 - La Società istante, con nota pec del 07/12/2015 (acquisita al prot. n. 5096 del 09/12/2015), invitava il Servizio Energie rinnovabili e Reti a dar seguito alla conclusione del procedimento, rendendo il portale "www.sistema.puglia.it" nuovamente disponibile al caricamento al fine della trasposizione della documentazione. Il Servizio, con nota prot. n. 429 del 05/02/2016, faceva rilevare alla



proponente che agli atti del procedimento risultavano mancanti i pareri definitivi di alcuni Enti, fra gli altri quello del Servizio Espropri;

- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con la nota prot. n. 1235 del 05/04/2016, convocava la quarta riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 05/05/2016, al fine di acquisire il parere della competente Sezione Autorizzazioni Ambientali in merito all'applicazione del novellato art. 14 ter comma 8 bis della L. 241/1990 al titolo ambientale rilasciato con D.D. 166 del 30/03/2009 e prorogato con D.D. 256 del 09/11/2012;
- La Società istante, quindi, trasmetteva, a mezzo pec, il riscontro dell'avvenuto deposito della documentazione richiesta dagli Enti nel corso della quarta riunione della Conferenza di Servizi. La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, pertanto, preso atto dell'avvenuto inoltro della documentazione integrativa agli Enti interessati che ne avevano fatto richiesta, con nota prot. n. 2042 del 25/05/2016, convocava una ulteriore riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 07/06/2016.
- Nel corso di suddetta riunione venivano acquisite: la nota prot. n. 6761 del 01/06/2016 del Segretariato Regionale MiBACT il quale, ritenendo concluso il procedimento condotto ex D.P.C.M. n. 171/2014 art. 32, comma 2, lettera e), trasmetteva, facendone propri gli esiti, il parere favorevole della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n. 6567 del 02/05/2016, a condizione che si procedesse ad un ridimensionamento del layout di impianto, nonché la nota prot. n. 8489 del 06/06/2016 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, la quale ribadiva la necessità, già evidenziata con la summenzionata nota trasmessa dalla Direzione del MiBACT, di acquisire le note di aggiornamento nella stessa esplicitate, al fine di poter eventualmente procedere al rilascio del parere di competenza. Veniva inoltre acquisita anche la nota prot. n. 6140 del 17/05/2016 con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali richiedeva all'Avvocatura Regionale un parere in ordine alla efficacia della Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del novellato art. 14-ter comma 8-bis della Legge 241/1990;
- Successivamente, la società CGDB Laerte S.r.l., con nota pec del 10/06/2016 (acquisita al prot. n. 2266 del 13/06/2016), trasmetteva proprie osservazioni ovvero controdeduzioni alla nota prot. n. 6761 del 01/06/2016 del Segretariato Regionale del MiBACT, nonché alla nota prot. n. 8489 del 06/06/2016 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto. La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio forniva il richiesto riscontro alla nota prot. n. 6761 del 01/06/2016 del Segretariato regionale MiBACT, con nota prot. n.6561 del 05/07/2016, evidenziando nella stessa che il tracciato del cavidotto di connessione fra gli aerogeneratori contraddistinti dai numeri 23 e 17 interessava un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 ("Corsi d'Acqua pubblici"), denominata "Lama di Castellaneta e Valloni di Santa Maria", sottoposta alle prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR. Interferenza, questa, già rilevata dalla medesima Sezione con la precedente nota prot. n. 11477 del 17/12/2013 e per la quale



- occasione, si era richiesto che il cavidotto di vettoriamento fosse configurato in modo da non intercettare il Bene Paesaggistico summenzionato;
- Con note prot. n. 3421 del 28/09/2016 e prot. n. 3732 del 14/10/2016, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, al fine di ricomporre il consenso degli Enti preposti alla tutela del Paesaggio, invitava i suddetti Enti a voler prendere in considerazione la nota prot. n. 3501 del 04/10/2016, con la quale la società CGDB Laerte S.r.l. proponeva l'adozione di metodologie costruttive che consentissero di non operare la prospettata riduzione del layout di impianto, valutando se quanto prospettato dalla Società potesse essere sufficiente per il superamento delle interferenze rilevate con il Bene Paesaggistico tutelato ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - La Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, pertanto, con nota prot. n. 9821 del 03/11/2016 (acquisita al prot. n. 4024 del 03/11/2016), alla luce dei molteplici contributi tecnici trasmessi dalla Società proponente, confermava il permanere del parere favorevole rilasciato con la nota prot. n. 4415 del 16/05/2013, con l'introduzione di una ulteriore prescrizione, ovvero che: "[...] *al fine di non contrastare con le prescrizioni di cui all'rt. 46 delle NTA dell'approvato PPT, in corrispondenza del Bene paesaggistico «Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche» denominato «Lama di Castellaneta e Vallone Santa Maria», il cavidotto di vettoriamento sia riconfigurato in modo da essere interrato sotto la strada esistente ovvero per lo stesso siano utilizzate le tecniche non invasive della TOC (proposte dalla Ditta) interessando il percorso più breve possibile in attraversamento trasversale [...]*";
 - Con nota prot. n. 11600 del 03/05/2106 (acquisita al prot. n. 1689 del 04/05/2016), il Servizio Espropri e Contenzioso rilasciava il proprio parere favorevole. La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, pertanto, con note dal prot. n. 3005 del 01/09/2016 al prot. n. 3020 del 01/09/2016; dal prot. n. 3022 del 01/09/2016 al prot. n. 3023 del 01/09/2016; dal prot. n. 3025 del 01/09/2016 al prot. n. 3044 del 01/09/2016, trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità", ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod., a mezzo raccomandata A/R;
 - La Regione Puglia -Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali-, con nota prot. n. 4042 del 04/11/2016, comunicava agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi;
 - Con Atto Dirigenziale n. 64/2016 del 17/11/2016, veniva rilasciata l'Autorizzazione Unica in favore della società CGDB Laerte S.r.l., ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i.;
 - Nelle more della definizione del procedimento, l'udienza fissata per il giorno 09/04/2013 dinanzi al Consiglio di Stato -Sez. V-, per la trattazione del merito, era stata rinviata al fine di consentire un componimento bonario della controversia;



- Successivamente, con nota pec del 15/11/2016 (acquisita al prot. n. 4208 del 16/11/2015), la società CGDB Laerte S.r.l., trasmetteva copia dell'atto di rinuncia "[...] al ricorso n. 165/2012 proposto innanzi al T.A.R. Puglia - Sez. di Lecce, nonché agli effetti della sentenza n. 1020 del 04/06/2012 resa a sua definizione [...]", presentato al Consiglio di Stato - Sezione V;
- Con nota prot. n. AOO_024/002712 del 27/02/2017, l'Avvocatura Regionale comunicava la fissazione della discussione del merito del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato all'udienza pubblica del 27/04/2017, limitatamente all'istanza di rinuncia al ricorso, chiedendo altresì all'Amministrazione Regionale di formalizzare la rinuncia all'appello proposto, mediante una D.G.R. che esplicitasse i motivi posti a fondamento della stessa.

CGDB Enrico S.r.l.

- In data 30/03/2007, la Società Giuseppe De Biasi presentava istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 (acquisita al prot. n. 38/3742 del 30/03/2007), per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza teorica prevista pari a 54 MW da realizzarsi nel comune di Laterza (TA) - località "Mass.a Pietro Tucci - Lamie Cacoscia";
- con nota prot. n. 11333 del 31/10/2007, il Servizio Energie rinnovabili e Reti, in assenza della documentazione progettuale e in applicazione della D.G.R. 35/2007, che prevede la possibilità di richiedere integrazione documentale, provvedeva all'invio della richiesta della documentazione tecnico progettuale richiedendo in particolare il deposito del Progetto Definitivo, redatto a norma del D.Lgs. 163/2006. La Società dava riscontro a tale richiesta con la nota prot. n. 13072 del 14/12/2007, depositando gli elaborati progettuali aventi ad oggetto "un impianto di produzione di energia elettrica, da realizzarsi nel comune di Laterza denominato "Enrico" in località "Lamie Cacoscia - Mass. Tucci", costituito da n. 18 aerogeneratori della potenza elettrica media teorica di 54 MW".
- Con nota del 17/12/2008 (acquisita al prot. n. 14272 del 18/12/2008), si comunicava il conferimento, alla società CGDB Enrico S.r.l., con sede legale in Napoli, del ramo d'azienda relativo all'iniziativa di cui alla richiesta Autorizzazione Unica, giusta atto del notaio Giuseppe Satriano, rep. n. 10778, racc. n. 4426 del 14 ottobre 2008;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 165 del 30/03/2009 del dirigente del Servizio Programmazione, Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., veniva rilasciato parere favorevole di VIA per il progetto proposto, limitatamente a n. 11 aerogeneratori aventi una dimensione del diametro compresa fra i 90 e 94 m. Al fine di garantire il rispetto del parametro di controllo valido alla data di pubblicazione della succitata determinazione, ammetteva n. 6 aerogeneratori sugli 11 risultati idonei sotto il profilo ambientale, riduzione che avrebbe dovuto essere recepita in fase di autorizzazione unica e, dunque, nel progetto definitivo, ai sensi dell'art. 8 c. 6 del R.R. 16/2006 (allora vigente);



- Successivamente, la società CGDB Enrico S.r.l., con nota prot. n. 4944 del 31/03/2010, depositava copia del progetto definitivo adeguato alla Determinazione Dirigenziale n. 165/2009 di V.I.A.;
- Con nota prot. n. 5824 del 15/04/2010 dell'allora Servizio Energie rinnovabili e Reti, veniva comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio della Autorizzazione Unica per un impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo Eolico nel Comune di Laterza;
- A seguito della sentenza n. 344 del 17 novembre 2010 della Corte Costituzionale, che dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007, nella parte in cui richiamava le disposizioni del R.R. 16/2006 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia), la Società depositava spontaneamente, con nota prot. n. 17776 del 27/12/2010, una nuova versione del progetto definitivo esteso a tutte le pale ritenute ambientalmente compatibili dalla Determinazione Dirigenziale n. 165/2009 di V.I.A., disapplicando il parametro di controllo;
- Con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010, la Regione Puglia recepiva le nuove "Linee Guida" Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- Con nota prot. n. 492 del 18/01/2012, conseguentemente, il Servizio Energie rinnovabili e Reti chiedeva, per l'impianto in oggetto, l'adeguamento del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, alla succitata D.G.R. 3029/2010 e quindi l'attivazione delle procedura telematica mediante l'utilizzo del portale "www.sistema.puglia.it";
- La società CGDB Enrico S.r.l. proponeva ricorso al TAR Puglia -Sez. di Lecce (R.G. n. 166/2012), contro la Regione Puglia -Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica, per l'annullamento della succitata nota prot. n. 492 del 18/01/2012;
- Il TAR Puglia -Sez. di Lecce, con sentenza n. 1016 del 04/06/2012, annullava la nota impugnata, in particolare precisando che "[...] è di tutta evidenza che, alla data di entrata in vigore della cennata D.G.R. 3029/2010. la ricorrente era già in possesso di detta valutazione ... dovendo quindi soggiacere alla previgente normativa, e non, invece, a quella richiamata dall'amministrazione nell'atto impegnato [...]";
- Successivamente, la Regione Puglia proponeva ricorso in appello (R.G. n. 7733/2012) presso il Consiglio di Stato, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza n. 1016/2012 del TAR Puglia - Sez. Lecce, che annullava la nota prot. n. 492 del 18/01/2012, giusta mandato conferito all'Avv. Tiziana Colelli in data 13.09.2012;
- Il Consiglio di Stato -Sezione V-, con Ordinanza n. 4761/2012, accoglieva l'istanza cautelare sul ricorso n. 7733/2012, proposto dalla Regione Puglia;
- Con nota prot. n. 10237 del 30/10/2012, la Regione Puglia -Servizio Energie rinnovabili e Reti, provvedeva a convocare la prima riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 22/11/2012, ex



- D.G.R. 35/2007, aggiornata in attesa che la Società provvedesse a fornire la documentazione integrativa richiesta da alcuni Enti nel corso della seduta;
- Successivamente, con nota del 19/03/2013 (acquisita al prot. n. 2598 del 26/03/2013), la Società depositava alla Sezione Assetto del Territorio della Regione Puglia, e per conoscenza alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, una proposta di ottimizzazione del layout di impianto, consistente in una riduzione del numero di aerogeneratori e nella costruzione di una nuova Stazione di Elevazione in prossimità della S.E. 380/150 kV di Castellaneta da condividere con altri produttori;
 - con nota pec del 19/04/2013, acquisita al prot. n. 3491 del 23/04/2013, la società CGDB Enrico S.r.l., comunicava di aver provveduto volontariamente al transito dell'istanza di autorizzazione unica sul portale telematico "www.sistema.puglia.it", previsto dal D.Lgs. 387/2003, per un impianto di produzione da fonte rinnovabile di tipo Eolico della potenza di massima 18 MWe costituito da n. 6 torri, nel Comune di Laterza in località "Lamie Cacoscia" – "Mass. Tucci", denominato "Parco Eolico Enrico";
 - con nota prot. n. 4027 del 16/05/2013, veniva convocata la seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 04/06/2013, che si concludeva con l'acquisizione del parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT rilasciato dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, prot. n. 4415 del 16/05/2013, a condizione che si provvedesse a delocalizzare gli aerogeneratori contraddistinti da i numeri 7 e 8, esternamente alla fascia di rispetto del reticolo fluviale, nonché del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino della Puglia ad eccezione dell'aerogeneratore contraddistinto dal numero 17. Si invitava la Sezione Ecologia, inoltre, a volersi pronunciare sulla proposta di ottimizzazione del layout reso disponibile sul portale Sistema Puglia;
 - Il Servizio Ecologia della Regione Puglia, con nota prot. n. 5269 del 04/06/2013, esaminata la proposta ottimizzazione del layout fatta dall'istante, affermava che "[...] *gli esiti delle Valutazioni di Impatto Ambientale, già espressi nei provvedimenti di compatibilità ambientale [...], non possono riferirsi alle modifiche progettuali contenute nella documentazione denominata «Ottimizzazione integrata delle proposte progettuali» [...]*". La Società, pertanto, con nota pec del 14/06/2013, acquisita al prot. n. 5194 del 18/06/2013, comunicava di aver provveduto ad una riduzione del numero di aerogeneratori da 6 a 5, eliminando conseguentemente la torre n. 17 e rinunciando alla delocalizzazione della torre n. 11, provvedendo al deposito della succitata rimodulazione sul portale telematico "www.sistema.puglia.it", al fine di renderla disponibile a tutti gli Enti interessati;
 - Con nota prot. n. 8173 del 17/10/2013, il Servizio Energie rinnovabili e Reti provvedeva a convocare la terza riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 17/12/2013, per l'esame del progetto da ultimo depositato dalla società CGDB Enrico S.r.l.;
 - La Società, con nota pec del 01/02/2016 (acquisita al prot. n. 388 del 02/02/2016), invitava il Servizio Energie rinnovabili e Reti a voler rilasciare "[...] *la richiesta Autorizzazione Unica sulle basi delle*



- posizioni prevalenti espresse dagli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi [...]".* Con nota prot. n. 399 del 03/02/2016, il Servizio faceva rilevare che agli atti del procedimento risultavano mancanti i pareri definitivi di alcuni Enti, tra cui quello della SNAM Rete Gas S.p.A. e del Servizio Espropri;
- Con la nota prot. n. 1234 del 05/04/2016, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali convocava, per il giorno 05/05/2016, la quarta riunione della Conferenza di Servizi, a seguito della quale la Società istante trasmetteva a mezzo pec il riscontro dell'avvenuto deposito della documentazione richiesta dagli Enti nel corso della suddetta della stessa;
 - La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, pertanto, preso atto dell'avvenuto inoltro della documentazione integrativa agli Enti interessati che ne avevano fatto richiesta, con nota prot. n. 2047 del 25/05/2016, convocava una ulteriore riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 07/06/2016, nel corso della quale venivano acquisite la nota prot. n. 6763 del 01/06/2016 del Segretariato Regionale MiBACT, che trasmetteva "[...] *il parere della Soprintendenza belle arti e paesaggio di Lecce prot. n. 6571 del 02/05/2016 «favorevole con prescrizioni» [...]*", a condizione che si procedesse ad un ridimensionamento del layout di impianto, nonché la nota prot. n. 8485 del 06/06/2016 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, la quale ribadiva la necessità di acquisire le note di aggiornamento esplicitate nella summenzionata nota trasmessa dalla Direzione del MiBACT, al fine di poter eventualmente procedere al rilascio del parere di competenza;
 - Successivamente, la società CGDB Enrico S.r.l., con nota pec del 12/06/2016 (acquisita al prot. n. 2267 del 13/06/2016), trasmetteva proprie osservazioni ovvero controdeduzioni alla nota prot. n. 6763 del 01/06/2016 del Segretariato Regionale del MiBACT, nonché alla nota prot. n. 8485 del 06/06/2016 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 - La Società, con nota pec del 01/08/2016 (acquista al prot. n. 2832 del 04/08/2016), comunicava inoltre alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali di aver partecipato, in data 13/06/2016, ad una riunione istruttoria presso la sede della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, il cui esito era stato rinviato alla successiva trasmissione di uno studio di valutazione paesaggistica aggiornato al PPTR vigente. La stessa Società, inoltre, dichiarava di aver provveduto fra il 01/07/2016 e il 06/07/2016, a trasmettere tale documentazione dapprima con pec e successivamente depositando copia cartacea della medesima presso gli Uffici della Soprintendenza;
 - la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 3731 del 14/10/2016, richiedeva alla competente Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio un contributo tecnico sui rilievi inerenti la tutela del Paesaggio mossi dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio e sulle osservazioni proposte dalla Società;
 - la Regione Puglia - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con nota prot. n. 9822 del 03/11/2016 (acquisita al prot. n. 4026 del 03/11/2016), in riscontro alla succitata nota prot. n. 3731 del 14/10/2016, chiariva che il parere di riferimento era da considerarsi quello rilasciato con nota prot.



4415 del 16/05/2013 con relative prescrizioni. In relazione all'ulteriore prescrizione di cui alla nota prot. n. 11477 del 17/12/2013, inoltre, la stessa doveva considerarsi superata, considerato che con D.G.R. n. 176/2015 era stato approvato il PPTR che, all'art. 46 delle N.T.A., comma 2, prevede che "[...] sono ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile [...]";

- la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 4043 del 04/11/2016, comunicava agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi;
- Con Atto Dirigenziale n. 66/2016 del 17/11/2016, veniva rilasciata l'Autorizzazione Unica in favore della società CGDB Enrico S.r.l. ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i.;
- Nelle more della definizione del procedimento, l'udienza fissata per il giorno 09/04/2013 dinanzi al Consiglio di Stato -Sez. V-, per la trattazione del merito, era stata rinviata al fine di consentire un componimento bonario della controversia;
- Successivamente, la Società CGDB Enrico S.r.l., con nota pec del 15/11/2016 (acquisita al prot. n. 4207 del 16/11/2016) trasmetteva copia dell'atto di rinuncia "[...] al ricorso n. 166/2012 proposto innanzi al T.A.R. Puglia - Sez. di Lecce, nonché agli effetti della sentenza n. 1016 del 04/06/2012 resa a sua definizione [...]", presentato al Consiglio di Stato - Sezione V;
- Con nota prot. n. AOO_024/002712 del 27/02/2017, l'Avvocatura Regionale comunicava la fissazione della discussione del merito del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato all'udienza pubblica del 27/04/2017, limitatamente all'istanza di rinuncia al ricorso, chiedendo altresì all'Amministrazione Regionale di formalizzare la rinuncia all'appello proposto, mediante una D.G.R. che esplicitasse i motivi posti a fondamento della stessa.

IL PRESENTE ALLEGATO

È COMPOSTO DA 10 FOGLI

